COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 849

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

ARNAUD ed altri: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici (3137) 849

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* 849, 851, 852, 853

BIAGGI FRANCANTONIO 850, 851, 852

BIAGGI NULLO 851

COLLEONI 851

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 851, 852

ORIGLIA 853

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4070) 853

PRESIDENTE 853, 854, 855

BIAGGI FRANCANTONIO 854

BIAGGI NULLO 854, 855

GIRARDIN, *Relatore* 853, 854, 855

HELFER 854, 855

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 854

ORIGLIA 854

La seduta comincia alle 9,50.

COLLEONI, *Segretario, f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova e Merenda.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Arnaud ed altri: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici (3137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3137, di iniziativa dei deputati Arnaud, Radi, Loreti, Mattarelli, Gerbino, Pucci Ernesto, Zugno, Ferraris e Prearo: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ».

Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione aveva già esaminato questo provvedimento in sede referente, ed aveva poi chiesto che le venisse assegnato in sede legislativa.

Su questo provvedimento riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Mus-

sa Ivaldi, che mi ha pregato di farlo, trovandosi egli in questo momento in viaggio all'estero.

Il mio è, tuttavia, un compito assai semplice, riducendosi a ripercorrere le traccie della relazione già predisposta dall'onorevole relatore Mussa Ivaldi, e che egli non ha potuto proporre direttamente alla Commissione per i motivi che ho già accennato.

Del resto, già in sede di esame dell'opportunità di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa la Commissione fu concorde nel riconoscere che si tratta di una proposta di legge di interesse generale e di contenuto molto semplice, essendo stato superato l'unico ostacolo esistente, costituito dalla mancanza del riconoscimento del Comitato elettronico italiano. C'è solo da osservare, a proposito della denominazione di questo ente, che la dizione esatta è « Comitato elettrotecnico italiano »; sarà quindi necessario apportare questa modifica all'articolo 2 della proposta di legge.

L'onorevole Mussa Ivaldi fa notare che questa legge è caldeggiata sia dai produttori che dai consumatori come attestano le sollecitazioni pervenute dall'una e dall'altra parte.

Il consumatore ha interesse a veder diminuite fino al limite delle possibilità tecniche le eventualità di incidenti; il produttore ha interesse ad un riconoscimento internazionale garantito della bontà del suo prodotto.

Vorrei solo aggiungere a queste due fondamentali osservazioni del Relatore che esiste poi a questo proposito un interesse ancora più pressante: quello degli esportatori. Infatti la mancanza di norme in materia ha dato luogo ad inconvenienti, in quanto da parte di alcuni paesi (il caso più rilevante è stato quello della Francia) ci si è valsi della mancanza di disciplina di questa materia per opporre alle nostre esportazioni delle barriere che si sono, in pratica, sostituite a quelle doganali, venute meno, arginando così le nostre esportazioni che, come si sa, sono in questo settore particolarmente notevoli.

Com'è noto, l'Italia è uno dei pochi paesi europei che non prevedano la necessità che le apparecchiature elettriche di ogni specie siano costruite « a regola d'arte », intendendosi con tale termine l'adeguamento alle norme dei comitati elettrotecnici nazionali (la cui uniformazione internazionale è sistematicamente perseguita ed aggiornata). Tale carenza consente, purtroppo, l'immissione nel mercato di prodotti non qualificati.

Che questa esigenza sia sentita in tutti i paesi industriali lo dimostrano recenti iniziative tedesche e di altri paesi europei tendenti a rafforzare la legislazione esistente. Inoltre, anche per motivi di economia di produzione si prospetta la necessità di una standardizzazione delle tecnologie di produzione in serie e dei collaudi.

Il più brillante esempio di ciò si trova nella produzione dei frigoriferi che di fatto hanno già eseguito tale standardizzazione: il prezzo di vendita, in dieci anni, si è ridotto da 1.100 lire al litro a circa 400.

Tale esigenza economica potrà ovviamente venir soddisfatta e generalizzata con l'approvazione della presente proposta di legge, che pone un limite ad eventuali abusi da parte di speculatori poco seri che squalificano la produzione nazionale.

Unico punto di incertezza che aveva fermato questa legge era la non ufficialità del Comitato elettrotecnico italiano. Tale inconveniente è caduto col riconoscimento giuridico della personalità del Comitato elettrotecnico italiano (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 240, pagina 5355).

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione perfettamente chiara in quanto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1967, n. 822, dispone il riconoscimento della personalità giuridica del Comitato, con sede in Milano.

Perciò, concludo raccomandando l'approvazione della presente proposta di legge.

Ed ora spogliandomi della veste di relatore e rivestendo quella di Presidente, dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGGI FRANCANTONIO. Noi siamo sostanzialmente d'accordo in quanto riteniamo che sia una necessità inderogabile legiferare su questo argomento.

Non direi però che non esistesse una disciplina; quando si volevano stabilire norme per la costruzione di apparecchi per la sicurezza della distribuzione dell'energia elettrica dovevano essere fatte delle leggi apposite. Oggi, deferendo tutto al Comitato elettrotecnico italiano non c'è più bisogno di ricorrere al meccanismo della legge per stabilire delle norme di rispetto.

È incontestabile il fatto che siamo gli ultimi. Ricordo che nel 1922 io ho studiato le norme del Comitato elettrotecnico tedesco e rilevato che queste avevano già valore di legge.

Vorrei fare soltanto qualche obiezione sul testo dei due articoli, in quanto il primo ritengo che sia superfluo.

Se io fossi uno degli estensori della legge, rifarei l'articolo 2, formulandolo in modo da includervi il contenuto dell'articolo 1.

Io non mi opporrei ad una eventuale approvazione anche di questo testo. Se però vogliamo formularne uno più razionale, occorrerebbe dare maggior peso alle norme emanate dal Comitato elettrotecnico italiano.

Il Sottosegretario ci dirà adesso se vi sono difficoltà a questa nuova formulazione.

COLLEONI. Io ritengo che le osservazioni del collega Biaggi Francantonio possano essere accettate.

Potremmo formulare un articolo unico recependo le indicazioni da lui formulate.

PRESIDENTE. Io vorrei far notare che ebbi occasione anch'io di fare questa osservazione nel corso di alcuni brevi colloqui con i presentatori e con il Relatore. Anche a me, infatti, questa formulazione sembrava strana; mi fu spiegato che invece così deve essere.

In effetti, noi non possiamo attribuire forza di legge alle norme emanate dal Comitato elettrotecnico italiano, perché non possiamo compiere una delega legislativa nei confronti di un ente, sia pure dotato di personalità giuridica. Il Comitato può emanare delle norme alle quali noi riconosciamo non già valore di legge, ma di disciplina, ai fini del requisito della costruzione a regola d'arte. Ci sono dei precedenti in materia. Può sembrare lapalissiano che la costruzione debba avvenire a regola d'arte; ma non è così, perché se non lo si dice in una legge questo requisito non ha alcun valore giuridico.

BIAGGI FRANCANTONIO. Si potrebbe però, ugualmente, fare un articolo unico, che dica che si intendono costruiti a regola d'arte tutti gli impianti che rispettino le norme del Comitato.

PRESIDENTE. Questo è quanto dice, in sostanza, l'articolo 2. Occorre però stabilire in primo luogo che la costruzione a regola d'arte diventa un obbligo giuridico.

BIAGGI NULLO. Oggi è il Comitato elettrotecnico italiano che stabilisce le norme per la costruzione a regola d'arte; domani potrebbe essere un altro ente.

PRESIDENTE. Questa osservazione dello onorevole Biaggi Nullo è assai giusta; anche questa – non lo ricordavo – era una delle spiegazioni che mi erano state date. Con l'attuale formulazione, nell'articolo 1 del provvedimento si specifica che gli impianti devono essere costruiti a regola d'arte; nell'articolo 2 si precisa che è il Comitato elettrotecnico italiano a stabilire oggi le norme che disciplinano tale costruzione; domani tali norme potrebbero essere emanate anche da un altro ente.

In altre parole, con questa legge noi non attribuiamo al Comitato elettrotecnico italiano il monopolio di tale disciplina; ma solo un riconoscimento, che domani potrebbe andare ad altri enti, che assurgano alla stessa dignità tecnica e giuridica del Comitato.

Salvo l'aggiunta dell'indicazione del decreto con il quale si riconosce al Comitato elettrotecnico italiano la personalità giuridica, e la modifica dell'aggettivo « elettronico » in « elettrotecnico », io raccomanderei quindi l'approvazione del provvedimento nell'attuale formulazione.

Qual'è il parere del Governo?

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io vorrei manifestare qualche perplessità a proposito di questo provvedimento.

Comincio, intanto, con una richiesta di chiarimento formale per quanto riguarda l'articolo 2. Non so come sia nato l'aggettivo « elettronico »; ad ogni modo, se il Comitato è il Comitato elettrotecnico italiano, mi sembra che anche all'articolo 1 si dovrebbe parlare di materiali, apparecchiature, ecc. « elettrici ed elettrotecnici », e non « elettrici ed elettronici ».

BIAGGI FRANCANTONIO. No, la distinzione tra « elettrici » ed « elettronici » deve essere mantenuta. Ad ogni modo, il dubbio dell'onorevole Sottosegretario è perfettamente legittimo. Io non so se il Comitato elettrotecnico abbia emanato norme per la materia dell'elettronica, che ha una disciplina del tutto diversa.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Da questa richiesta di chiarimento su una questione formale, vorrei passare alla manifestazione di una preoccupazione sul piano sostanziale.

Anche secondo quanto diceva poc'anzi l'onorevole Biaggi Francantonio questa materia, per quanto ci risulta, attualmente non è regolata; o meglio, è regolata dai diversi settori dell'amministrazione pubblica, e ricade sotto la competenza di diversi enti. Per esempio, per quanto riguarda la sicurezza, non c'è dubbio che esista in proposito anche una competenza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Quindi non sarebbe stato male se si fosse elaborato un provvedimento di legge che tenesse conto di questa situazione. Invece con l'approvare oggi la proposta di legge in discussione noi aggiungiamo ad una situazio

ne già disordinata un altro elemento, le cui finalità sono comprensibili, ma che non riesce certo a razionalizzare la materia.

D'altra parte sottolineo l'osservazione che ha fatto il Presidente nella sua relazione e cioè che tra le tante motivazioni la più importante e la più urgente sia rappresentata dalla necessità di avere degli strumenti di questa natura affinché i nostri prodotti non si trovino in condizioni di inferiorità.

Un'altra osservazione che vorrei fare è questa: è bene precisare che il Comitato elettrotecnico italiano non è l'unico ente atto a determinare che cosa significhi costruzione di impianti a regola d'arte. Si potranno costruire impianti a regola d'arte, secondo le norme generali, civili e penali, senza che questo titolo di garanzia venga dato dal Comitato elettrotecnico italiano. Non vi è in sostanza una obbligatorietà; ciò è tanto vero che non esiste una sanzione.

Queste sono le perplessità che volevo manifestare.

PRESIDENTE. Ma in questo caso il produttore come può dimostrare di aver costruito gli impianti a regola d'arte? Per essere in grado di respingere contestazioni, del tipo di quelle che furono mosse alle nostre esportazioni in Francia, il produttore deve dimostrare di aver ottemperato alle norme del Comitato.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che il principio sia chiaro e cioè che questa legge serve agli esportatori di impianti elettrici ed elettrotecnici, affinché non si debbano trovare in una condizione di svantaggio.

Ora c'è da domandarsi se sia necessario, rispetto alle esigenze della produzione e dell'esportazione, che tutto questo avvenga nella solennità della legge oppure sia sufficiente che il Comitato elettrotecnico italiano vi abbia consentito attraverso le sue norme.

Non vi è dubbio che la legge presenta delle zone d'ombra alle quali ho fatto riferimento; questa legge potrebbe in un certo senso restringere il campo della responsabilità civile e penale dei produttori.

BIAGGI FRANCANTONIO. Vorrei dire che questa legge non ha solamente valore agli effetti del marchio di qualità delle produzioni industriali, ma secondo me ha un effetto importantissimo per quanto riguarda la costruzione degli impianti interni. Questi, sopratutto nelle campagne, vengono eseguiti da persone non idonee. Quando eravamo alle industrie elettriche uno dei grossi fastidi era quello di controllare che gli impianti interni venissero fatti a regola d'arte; questo controllo era reso difficile specialmente nei piccoli centri.

La funzionalità degli impianti interni è molto importante, non dobbiamo dimenticarlo. Naturalmente io mi riferisco agli impianti di proprietà dell'utente che il più delle volte sono fatti da gente che non è del mestiere.

Inoltre, dobbiamo tener presente che all'estero le norme dei comitati fanno testo ed un installatore può eseguire gli impianti solamente se possiede l'attrezzatura idonea e se si impegna, sotto la sua responsabilità, ad eseguirli secondo le norme dei comitati stessi. Tutto questo, attualmente, in Italia non avviene.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dobbiamo tener presente che il Comitato elettrotecnico italiano dà le norme, ma non necessariamente.

BIAGGI FRANCANTONIO. E se non sono costruiti a regola d'arte? A chi viene attribuita la responsabilità? Ritengo, onorevole Sottosegretario, che sarebbe opportuno sentire anche il parere dell'ENEL agli effetti di questi impianti interni. Noi forse non abbiamo una idea precisa circa l'arretratezza degli impianti interni.

PRESIDENTE. Questa legge significa che quando io produttore o installatore ho ottemperato alle norme previste dal Comitato elettrotecnico italiano, posso essere tranquillo.

BIAGGI FRANCANTONIO. Bisogna considerare che agli impianti interni lavorano anche gli utenti.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei far presente che la pubblicità delle norme del CEI non è assicurata in nessun modo con questa legge.

PRESIDENTE. No, non esiste un obbligo in tal senso; ma io posso dimostrare di aver fatto il lavoro a regola d'arte se ho ottemperato alle norme del CEI. In caso contrario, io posso sempre sostenere che il lavoro è stato fatto a regola d'arte, ma non ho modo di dimostrarlo. Con questa legge noi forniamo una tutela al costruttore che vuole essere in regola.

Mi sembra, ad ogni modo, che le riserve espresse dal Sottosegretario si traducano, per quanto riguarda il seguito della discussione e la formazione della nostra decisione, in una proposta di rinvio. I dubbi e le perplessità

manifestati sono di peso abbastanza rilevante, e mi sembra impongano un ulteriore esame, e diano anzi luogo alla necessità di accertamenti anche da parte del Governo, che ha i mezzi per farlo. La proposta, avanzata dall'onorevole Biaggi Francantonio di sentire a questo proposito il parere dell'ENEL, mi sembra giusta; però non è questo un passo che possiamo compiere noi, come Commissione. Potrebbe forse farlo il Relatore, in via informale; però, per dare una maggiore consistenza ed autorità a questa consultazione, sarebbe bene che la richiesta provenisse dallo stesso Sottosegretario, considerato il fatto che il suo Ministero ha la vigilanza sull'ENEL.

ORIGLIA. Io vorrei anche chiedere che questa legge venisse completata con altri articoli.

PRESIDENTE. Per questo è necessario che ella ci aiuti, proponendo degli emendamenti aggiuntivi.

ORIGLIA. Per esempio, nel caso di impianti provenienti dall'estero quasi sempre dobbiamo far venire degli specialisti stranieri per il montaggio; ma il provvedimento non dice niente a questo proposito. Inoltre esso non provvede a creare le necessarie garanzie per la sicurezza degli impianti, e di impianti malfatti ce ne sono moltissimi.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge numero 3137 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (4070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4070: « Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate », già approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1967.

Il Relatore, onorevole Girardin, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIRARDIN, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame mira a modificare l'articolo 1 della legge n. 755, e ad aggiungere un articolo relativo alla disciplina del contratto scritto previsto dalla legge stessa.

Nell'applicazione delle norme disciplinanti la vendita a rate sono sorti problemi e perplessità. Una soluzione appare quanto mai opportuna e necessaria, al fine di rendere la disciplina di cui trattasi maggiormente rispondente agli scopi che la legge intende perseguire.

L'articolo 1 della legge n. 755 suonava così: « Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a rate effettuate da imprenditori commerciali ». Con il disegno di legge in esame si vuole modificare l'espressione « effettuate da imprenditori commerciali » in « da chiunque effettuate ».

Tale norma tende a risolvere la grave questione derivante dalla constatazione che, in base al testo ora in vigore, le vendite a rate non effettuate da imprenditori commerciali rimarrebbero escluse da ogni regolamentazione. Ciò aggrava particolarmente il noto problema delle vendite *extra* commerciali, e cioè delle vendite effettuate da vari enti e sodalizi non muniti di licenza di commercio. In tali casi, infatti, si giungerebbe – secondo la norma attuale – a rendere lecite a detti enti forme di vendita rateale non consentite alle imprese commerciali. Il fatto che gli enti in questione non possano vendere al pubblico, ma soltanto ai propri aderenti o dipendenti, non elimina la gravità del lamentato inconveniente, specie se si considera che una grande massa di consumatori avrebbe titolo per rifornirsi presso uno o più enti ora sottratti alla disciplina sulle vendite a rate.

Altri inconvenienti sono sorti nell'applicazione del primo comma dell'articolo 2 della legge che impone l'obbligo della forma scritta per i contratti di vendita rateale. Infatti, in base alle norme vigenti, tali contratti sarebbero soggetti alla registrazione e al pagamento della relativa imposta con notevole aggravio per l'acquirente. Onde eliminare tale onere per la normalità dei casi, si ritiene, in proposito, opportuno stabilire espressamente che i contratti aventi per oggetto la vendita rateale dei beni previsti dalla legge n. 755 debbono essere assoggettati alle disposizioni sulla registrazione solo in caso d'uso. In tal senso dispone l'articolo 2 dello schema, con norma la cui formulazione è allineata su quella degli articoli 44 e 45 della tabella allegata D al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dal punto di vista fiscale non possono essere sollevate obiezioni a tale norma, in quanto la legge sulla vendita a rate non ha avuto e non ha scopi fiscali e la nuova norma che si propone non tende ad introdurre una qualsiasi esenzione da oneri in precedenza previsti. In altri termini, la situazione sarebbe esattamente riportata a quella esistente prima dell'emanazione della legge sulla vendita a

rate, in modo che tale legge non implichi per il commercio e il consumo formalità e oneri diversi da quelli da essa espressamente voluti e previsti.

Per queste considerazioni il Relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ORIGLIA. Il secondo articolo di questo disegno di legge così recita: « L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 755, è dovuto solo in caso d'uso ».

Con questo articolo la norma non viene estesa a tutti gli imprenditori, ma solamente agli imprenditori commerciali. Ora, io non capisco il perché di questa limitazione.

BIAGGI FRANCANTONIO. Vorrei fare un'osservazione indiretta, e cioè che noi obblighiamo il cittadino alla conoscenza delle leggi e poi variamo delle leggi che richiedono una notevole pratica ed esperienza per essere interpretate.

Le leggi debbono essere ben formulate per non dare adito ad inconvenienti di interpretazione.

GIRARDIN, *Relatore*. Effettivamente la osservazione del collega Origlia potrebbe avere un fondamento perché l'articolo 2 ridurrebbe il beneficio previsto soltanto agli imprenditori commerciali. Da questo articolo sarebbero, in pratica, esclusi coloro che invece abbiamo previsto nell'articolo 1.

Debbo fare presente, come i colleghi sanno, che con l'articolo 3 sono sospese le limitazioni di cui alla legge stessa.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Biaggi Francantonio sul fatto che leggi debbano essere formulate in modo chiaro e ritengo che l'osservazione fatta dall'onorevole Origlia abbia un suo fondamento. Si pone però una valutazione di questa natura: cioè che l'articolo 2 non è in contrasto con la estensione che la legge dà alle categorie *extra* commerciali nell'articolo 1. Questa facilitazione si estende evidentemente anche alla parte fiscale che è contenuta nell'articolo 2, nato dall'esigenza di dare una interpretazione alla legge di base; cioè, siccome la legge di base non prevedeva alcun provvedimento sul piano fiscale, si è ritenuto che, considerando che la dizione della legge di base era imperfetta, lo si dovesse dire chiaramente: da ciò, l'articolo 2. Ora, questo articolo non contiene una eccezione per quanto riguarda le vendite a rate; vi era solamente il fatto che la legge di base, così come era stata formulata, lasciava fuori le vendite *extra* commerciali e creava una condizione di disparità di queste vendite rispetto alle vendite fatte dai commercianti.

A questo punto non so se sarebbe opportuno un rinvio del provvedimento; naturalmente lascio arbitra la Commissione di decidere.

Io ritengo che la legge possa essere approvata così com'è, anche se la sua formulazione poteva essere migliore.

HELFER. A me sembra che l'inciso « o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali » non sia limitativo del contenuto dell'articolo 1, il quale prevede che tutte le vendite a rate, da chiunque effettuate, siano soggette al dispositivo previsto da questa legge.

Infatti, l'articolo 2 consta di due affermazioni. La prima è che « L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata... » – e si intende stipulata da chiunque – « ... è dovuta solo in caso d'uso ». La seconda affermazione è contenuta nell'inciso che si riferisce esclusivamente a quella parte di contratti di vendita a rate stipulati per corrispondenza commerciale da imprenditori commerciali. Si prevede, quindi, un caso tipico che non è estensibile a tutte le operazioni di vendita a rate, e che è citato proprio sotto questo aspetto, mentre tutti gli altri contratti rientrano nella prima affermazione dell'articolo 2.

Non si deve perciò ritenere che esista alcuna contraddizione, né che alcun contratto venga escluso dai benefici della presente legge.

GIRARDIN, *Relatore*. Ritengo anch'io che questa sia l'esatta interpretazione.

BIAGGI NULLO. L'articolo 2 della legge n. 755 dice che le vendite rateali previste nell'articolo 1 devono essere stipulate in forma scritta. Esso però non esclude che anche coloro che non sono imprenditori commerciali usino la forma della corrispondenza commerciale. Questi quindi sarebbero esclusi dal beneficio previsto dalla legge oggi al nostro esame; con questa legge, cioè, noi poniamo coloro che non sono imprenditori commerciali nella necessità di pagare l'imposta di registro.

HELFER. Si tratta di vedere cosa si intende per « corrispondenza commerciale ».

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'arti-*

gianato. Io credo che il problema si possa risolvere con una circolare interpretativa del ministero; a meno che la Commissione non decida di sospendere per ora ogni decisione.

BIAGGI NULLO. Si potrebbe provvedere a chiarire questo punto attraverso un ordine del giorno.

GIRARDIN, *Relatore*. Io ritengo che la distinzione sia fatta in considerazione del fatto che gli enti che non abbiano licenza commerciale non possono stipulare i contratti per corrispondenza commerciale. Uno spaccio interno di una azienda, per esempio, non può fare vendite a rate attraverso un contratto stipulato per corrispondenza commerciale, ma deve ricorrere alla scrittura privata.

BIAGGI NULLO. L'articolo 1 della legge prende in considerazione la vendita di apparecchi televisivi, di elettrodomestici, di apparecchi fotografici, di motori, e così via. Non si tratta perciò dello spaccio dell'azienda, ma di casi come quello della Fiat che cede ai suoi dipendenti automobili a rate, e può conceder pagamenti più dilazionati di quelli che può concedere il commerciante. Ora, la Fiat deve ricorrere a scritture private.

HELFER. La corrispondenza commerciale può essere tenuta soltanto da chi ne ha titolo.

Ad ogni modo, io ritengo che questo punto dovrebbe essere approfondito.

GIRARDIN, *Relatore*. Se la Fiat ha una licenza commerciale per le vendite interne, può servirsi della corrispondenza commerciale per tali vendite. Se invece ha uno spaccio, senza licenza, deve necessariamente ricorrere alla scrittura privata.

HELFER. La certezza della legge è cosa importantissima; ma se non l'abbiamo noi, come possiamo pretendere che l'abbiano i cittadini?

PRESIDENTE. Sono state manifestate delle perplessità, ma sono stati anche forniti dei chiarimenti.

Se non ci sono proposte di rinvio, possiamo passare alla votazione degli articoli, dal momento che il loro esame, in pratica, è già stato effettuato nel corso della discussione generale che dichiaro chiusa. Resta inteso che la Commissione formula la unanime raccomandazione che il Governo, attraverso una circolare interpretativa, elimini i possibili dubbi circa l'applicazione della legge.

Do lettura degli articoli 1 e 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le parole: « effettuate da imprenditori commerciali » contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sono sostituite dalle seguenti: « da chiunque effettuate ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 755, è dovuta solo in caso d'uso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO